



## **REGOLAMENTO PROVE FINALI DI LAUREA MAGISTRALE approvato dal Consiglio del DSAEMQ nella seduta del 9.05.2018**

[con modifiche approvate dal Consiglio del DSAEMQ nella seduta del 20.02.2020]

### **CAPO 1 - LA PROVA FINALE**

#### **Art. 1.1 - Sintesi**

La prova finale svolge un ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso dello studente.

La prova finale della laurea magistrale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente o ricercatore (il "relatore").

La tesi viene discussa in seduta pubblica davanti a una Commissione che darà la valutazione finale, conferendo il titolo di studio e attribuendo il relativo voto. La discussione è preceduta dalla presentazione del relatore ed eventualmente dalle osservazioni di un esperto dell'argomento (il "correlatore"). I membri della Commissione devono indossare la toga e la proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti.

#### **Art. 1.2 - L'argomento**

L'argomento della tesi deve essere concordato con il relatore e deve riguardare tematiche coerenti con il percorso formativo.

#### **Art. 1.3 - La lingua**

Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale in lingua italiana, la tesi è redatta e discussa di norma in lingua italiana. In accordo con il docente relatore, la tesi potrà essere redatta e discussa in lingua inglese. In questo secondo caso lo studente dovrà corredare la tesi anche con un sunto in lingua italiana.

Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale in lingua inglese, la tesi è redatta e discussa in lingua inglese.

### **CAPO 2 - I COMPITI DEL CANDIDATO**

#### **Art. 2.1 - La domanda di ammissione alla prova finale**

Lo studente sceglierà il relatore secondo le modalità di assegnazione definite dal Consiglio di Dipartimento.

Entro scadenze da stabilirsi annualmente da parte del Consiglio di Dipartimento, il candidato dovrà procedere alla compilazione on-line della domanda di ammissione alla prova finale.



### **Art. 2.2 - L'eventuale rinuncia**

Il candidato che, per qualsiasi motivo, rinunciasse alla discussione della tesi, deve darne tempestivamente comunicazione alla Segreteria Studenti e al relatore.

## **CAPO 3 - I REFERENTI**

### **Art. 3.1 - Il relatore**

Il relatore può essere: un docente o un ricercatore universitario o un docente a contratto dell'Università degli Studi di Bergamo.

Il Consiglio di Dipartimento definisce le modalità di assegnazione delle tesi ai relatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

Nel caso in cui il docente o ricercatore universitario relatore di tesi cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà svolgere il ruolo di correlatore.

Il docente a contratto relatore di tesi è tenuto a completare le sessioni di laurea, comprese eventuali sessioni straordinarie, relative all'anno accademico in cui è titolare di insegnamento/modulo di insegnamento.

Il relatore di tesi ha il compito di concordare con lo studente il titolo e i riferimenti bibliografici, di seguirne la preparazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito, eventualmente preceduta dalla lettera di cui all'art. 5.2.

### **Art. 3.2 - Il correlatore**

Nel caso lo ritenesse opportuno, il relatore può proporre la nomina di un secondo studioso da lui indicato (il "correlatore") particolarmente esperto sull'argomento trattato. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà la sua testimonianza alla Commissione prima della formulazione del voto. Il correlatore può anche non appartenere all'ambito universitario. Ove in possesso dei requisiti formali di cui all'art.4.3, il correlatore può essere incluso dal Direttore del Dipartimento nella Commissione, altrimenti si limiterà a fornire la testimonianza sulla tesi e non parteciperà alla formulazione del voto.



## **CAPO 4 - LA COMMISSIONE**

### **Art. 4.1 - La nomina**

La Commissione e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi. Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

La Commissione si riunisce con calendario da definirsi annualmente da parte del Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 4.2 - Il Presidente**

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

### **Art. 4.3 - La composizione**

La Commissione è composta da un minimo di 5 membri ufficiali tra professori di prima, seconda fascia, ricercatori e docenti a contratto dell'Ateneo, dei quali la maggioranza deve appartenere al Dipartimento. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Possono inoltre far parte della Commissione: studiosi iscritti all'albo dei cultori del Dipartimento, ovvero professori che nell'anno accademico interessato siano in servizio in qualsiasi Università italiana o straniera, ovvero professori universitari a contratto, entro un numero massimo di quattro. La Commissione deve essere composta al più da undici membri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei 5 membri ufficiali.

Nei corsi di studio interdipartimentali, la Commissione sarà costituita dai docenti dei diversi Dipartimenti interessati in percentuali che saranno definite dai regolamenti didattici.

### **Art. 4.4 - Le sostituzioni**

I componenti le Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, è tenuto a farsi sostituire tempestivamente. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro del Dipartimento. Tutti gli altri componenti possono farsi sostituire solo da docenti o ricercatori dell'Ateneo, non necessariamente di pari ruolo, a condizione che sia rispettata la composizione della Commissione di cui al precedente Art. 4.3.



La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest'ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l'accettazione della sostituzione al Direttore del Dipartimento. Il Presidente è tenuto a segnalare al Direttore, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

## **CAPO 5 - LA VALUTAZIONE**

### **Art. 5.1 - I dati per la valutazione di base**

Il "punteggio di base" è costituito dalla media pesata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimali e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

La Segreteria Studenti fornirà alla Commissione, per ogni studente:

- il punteggio di base,
- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero),
- le relative votazioni.

### **Art. 5.2 - Il voto**

A norma dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità della valutazione conclusiva vengono disciplinate dagli articoli seguenti. I limiti di punteggio ivi indicati devono essere ritenuti vincolanti per le Commissioni.

La Commissione potrà disporre di un massimo di 9 punti oltre il "punteggio di base", con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia 100 su 110. Per un numero di punti superiore a 6, il relatore dovrà aver fatto pervenire alla Segreteria Studenti, almeno una settimana prima della discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione che illustri i particolari pregi della tesi. La lettera potrà essere presentata tramite e-mail. La lettera non è necessaria nel solo caso in cui si vogliano assegnare 7 punti di tesi a partire da un punteggio di base di 92 o di 103 su 110. La Segreteria provvederà a recapitare copia di tale lettera al Presidente della Commissione.

### **Art. 5.3 - Il superamento della prova**

Il voto minimo per il superamento della prova è 66 su 110. Il voto massimo è 110 su 110; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode.

In via di progressiva ulteriore gradazione per la laurea magistrale la commissione all'unanimità può conferire la dignità di stampa.

Non appena la Commissione avrà assegnato a ciascun laureando la votazione finale, il Presidente provvederà alla compilazione on line e alla firma del verbale di prova finale.



## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento e non disciplinato da norme specifiche, spetta al Consiglio di Dipartimento dettare le disposizioni necessarie.